Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
Il 10/07/2023
al n. 310 serie 3

Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Val Di Sole Fireballs

I.Titolo – L'Associazione

1. ° Articolo – "Delibera costitutiva"

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36, e seguenti del Codice civile, è costituita, con sede in **DIMARO FOLGARIDA 38025 (TN), in via Francesco Marchetti n. 277 Italia,** una Associazione che assume la denominazione: "**Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Val Di Sole Fireballs**", con la possibilità di usare l'acronimo **ASD VdS Fireballs**, da qui in poi chiamata Associazione.

2. ° Articolo – "Conformità"

Il sodalizio si conforma alle norme:

1. Del Codice civile
2. Alle Leggi Italiane che regolano lo sport, ed in particolare alle leggi 36/37/38/39/40 del 28/02/2021 e loro seguenti modificazioni.
3. Alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, cui l'Associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. ° Articolo – "Polisportiva"

L'Associazione sportiva dilettantistica ASD VdS Fireballs, volendo assumere caratteristiche di polisportiva, potrà essere suddivisa in sezioni sportive, coordinate da capo sezioni, designati dal Consiglio Direttivo che a sua volta ne coordinerà le attività periferiche.

4. ° Articolo – "Colori Sociali"

I colori sociali sono il giallo RGB [254:221:0]; L'arancione RGB [255:184:28] l'arancione light RGB [255:130:0] e il blu Marocco; RGB[0:66:106].

5. ° Articolo – Durata, esercizio e territorialità

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.(Art.23)
2. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'Associazione opererà inizialmente all'interno del comune di Dimaro, ma non intende darsi nessun limite di espansione territoriale Italiano, Europeo, Terrestre, etc.

6. ° Articolo – "La non finalità di lucro"

L'Associazione in oggetto **non** ha scopo di lucro e pertanto, durante la vita dell'Associazione e all'eventuale atto di scioglimento, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

7. ° Articolo – "Lo scopo associativo"

L'Associazione ha come scopo istituzionale, principale, prevalente, in via stabile e continuativo, l'esercizio delle discipline sportive, delle attività didattiche, formative, divulgative, ad esse legate, e delle attività necessarie per l'avvio, la pratica, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento delle suddette attività.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

8. ° Articolo – "Scopi secondari"

L' Associazione, oltre agli scopi principali di cui **all'articolo 9**, richieste formalmente dalla legge 36, potrà in via secondaria e non prevalente, intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, complementare, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali come:

a) Sociali e ricreativi.

I. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività sportiva ricreativa in favore dei propri soci.
II. Attività contro la discriminazione in genere per l'accesso e la pratica di attività sportive
III. Attività di formazione sportiva extra-scolastica.
IV. Ideazione organizzazione e gestione di eventi sportivi agonistici e non, e/o di beneficenza, o per la raccolta di fondi, o per l'inclusione sociale delle fasce deboli o a rischio.

b) Strumentali

V. Se in futuro deliberata dal Consiglio Direttivo, la gestione di un posto di ristoro e di uno spaccio di articoli sportivi
VI. Divulgazione materiale digitale, formativo, digitale, e televisivo riguardante eventi sportivi e attività editoriali o multimediali legate alle attività statutarie.

c) Altri scopi.

VII. Registrazione di brevetti inerenti a metodi di allenamento, alimentazione sportiva, attrezzature e sussidi per la pratica sportiva etc.
VIII. L'associazione potrà organizzare le discipline sportive, in forma di polisportiva,
IX. La gestione di impianti sportivi propri o di altri soggetti.
X. Cessione della gestione, e/o affitto continuo o temporaneo degli impianti sportivi di proprietà, o con la formula del subaffitto di impianti gestiti per conto terzi, in via continuativa o temporanea.
XI. Operazioni complementari all'art 8 e 9, di natura mobiliare ed immobiliare, nonché acquisire, alienare, realizzare, gestire e affittare immobili ed diritti reali.
XII. Promozione, e messa a disposizione della propria esperienza, per la ricerca e sviluppo tecnologico di nuove strutture e/o attrezzi sportivi.
XIII. Promozione degli spazi, degli oggetti e/o spazi di pertinenza, con la forma del contratto di sponsorizzazione o di operazioni di merchandising.
XIV. Realizzazione di momenti di sensibilizzazione delle tematiche di interesse sportivo della Associazione quali, a titolo esemplificativo, ricerche, seminari, convegni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e aggiornamento, incontri tematici, workshop, stage, laboratori, quali oltre che di qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare quanto indicato nel presente statuto.
XV. Gestione della propria immagine, della qualità, della organizzazione degli eventi sportivi e/o sociali.
XVI. Sviluppo di attività sportive amatoriali non riconosciute.
XVII. Organizzazione di camp di formazione sportiva specifica o di team building.
XVIII. Ai soli fini strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale, e senza ampliamento dello stesso, la Associazione potrà procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, partecipare a bandi pubblici per la concessione di contributi, aprire conti correnti, conti deposito titoli, conti titoli, eseguire campagne crowdfunding, organizzare eventi di beneficenza, e compiere ogni altra operazione di finanziamento, legale, con privati o istituti di credito.
XIX. La Associazione potrà stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati con i quali condivida gli scopi primari e gli intendimenti.
XX. La Associazione potrà stipulare contratti, convenzioni, e altri accordi con società private commerciali per la gestione di tutti i sopracitati punti del presente articolo statutario.

9. ° Articolo – "Trasferibilità della sede sociale"

La sede potrà essere trasferita, in caso di esigenza, nell'ambito comunale, con delibera del Consiglio Direttivo. Solo in tal caso, non sarà necessario modificare lo statuto per la suddetta variazione che comunque andrà comunicata alle federazioni affilianti, al C.O.N.I. alla Agenzia delle Entrate, alla SIAE, al registro sportivo statale sport salute e ad ogni ente che nel futuro ne dovrà essere informato.

10. ° Articolo – "Rispetto delle leggi e delle normative nazionali"

1. Azioni: L'Associazione:

2. **consente** ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
3. **incentiva** la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e sportiva; ne cura l'incolumità, la felicità, e si impegna nello studio di qualsiasi idonea soluzione tecnologica, psicologica morale e legale, volta ad ampliare la schiera di coloro che pur disabili desiderano praticare sport.
4. **introduce** una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport e delle leggi che lo governano;
5. **promuove** l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché' al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
6. **promuove** la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
7. **protegge** la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
8. **riconosce** e garantisce il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
9. **riconosce** il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché' quale mezzo di coesione territoriale;
10. **sostiene** e tutela il volontariato sportivo;
11. **valorizza** la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.
12. **valorizza** la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, nonché' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
13. **si impegna** a rispettare le correnti leggi civili, penali, sportive e fiscali, e loro successive modifiche, lavorando per promuovere i benefici derivati dalla pratica dello sport e dal rispetto delle sue componenti morali.
14. **accetta** incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata o cui delibererà di aderire.

11. ° Articolo – "Il logo"

Il logo della Associazione è descrivibile come una sfera di colore nero circondata da fiamme che danno l'effetto visivo di movimento a caduta meteorica verso destra. Internamente sono stilizzati due occhi a pupilla rossa e bocca sorridente. Gli sfondi dei loghi possono riportare i colori sociali singoli o uniti, o il colore bianco.

Appartenenza:

Il logo appartiene al Sig. Maurizio Mora, nato a Milano il 30 marzo 1966, MROMRZ66C30F205O, e oggi residente in via Giovanni Casarotti 23 38024 Peio (TN), che ne ha acquistato i diritti di uso.

Concessione

Uso: il logo grafico, viene concesso, dal Sig. Mora, sopra citato, in uso temporaneo, mensile e gratuito, tacitamente rinnovabile dal concessionario alla Associazione, ed è revocabile in qualsiasi momento senza nessuna necessità di spiegazione in merito, con comunicazione scritta da parte dell'interessato. In caso di revoca definitiva la Associazione dovrà dotarsi di un nuovo logo non uguale a quello citato in questo statuto, e dovrà rimuoverlo entro 48 ore, da ogni pubblicazione fisica o digitale, stampa cartacea e/o tessile e/o documentale, emessa in futuro. La non osservanza di questo articolo comporterà azione legale per risarcimento danni di immagine da parte del concedente.

Font

1. grafico: Il font grafico usato nel logo è il "Blazed" sfumato progressivo dalle tonalità RGB 255,156,0 alla tonalità RGB 255,217,0 e/o invertiti.
2. Viene riportato il logo distintivo della società, ed eventuali varianti. Il logo della Associazione può essere sostituito o modificato solo da delibera del CDV.

12. ° Articolo – "Riconoscimento Affiliazione e discipline"

a) Il riconoscimento del C.O.N.I. e affiliazioni agli enti sportivi di Promozione

1. Una volta costituita, con il deposito alla Agenzie delle Entrate dell'atto costitutivo e del presente statuto, l'Associazione farà richiesta di affiliazione alla Federazione Italiana Minigolf, tramite la quale verranno eseguite anche le pratiche di iscrizione al C.O.N.I. e all'Ente di promozione sportiva di riferimento.
2. L'Associazione, una volta, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I., dalle Federazioni coinvolte e dall'ente di promozione sportiva scelto, ivi compresa l'iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, si prefigge di praticare e promuovere, tutte le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14/02/2017 ed ogni successiva integrazione o modificazione), e comunque tenendo conto sia delle delibere del Consiglio Direttivo, sia ai tempi di realizzazione fisica del polo polisportivo.

Con particolare riferimento a:

AC001	Armi Sportive da caccia	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla
AX010	Ciclismo	Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle Ball)
BG001	Football Americano	Beach
BG002	Football Americano	Beach Flag
BG003	Football Americano	Flag
BG004	Football Americano	Tackle
BH001	Freccette	Freccette Soft Dart
BH002	Freccette	Freccette Steel Dart
BI001	Ginnastica	Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness
BI002	Ginnastica	Ginnastica Acrobatica
BI003	Ginnastica	Ginnastica Aerobica
BI004	Ginnastica	Ginnastica Artistica
BI005	Ginnastica	Ginnastica per Tutti
BI006	Ginnastica	Ginnastica Ritmica
BW001	Minigolf	Minigolf
CG001	Pallavolo	Beach volley
CG002	Pallavolo	Pallavolo
CM002	Pugilato	Pugilato AOB/APB
CM004	Pugilato	Pugilato Amatoriale-Gym Boxe
CX001	Shoot Boxe	Shoot Boxe
DB001	Soft Tennis	Soft Tennis
DL002	Tennis	Paddle
DL003	Tennis	Tennis
DM001	Tennis Tavolo	Tennis Tavolo
DN001	Tiro a Segno	Avancarica
DN002	Tiro a Segno	Bench rest
DN003	Tiro a Segno	Ex ordinanza
DN005	Tiro a Segno	Tiro a segno
DN006	Tiro a Segno	Tiro rapido sportivo
DN007	Tiro a Segno	Target sprint

3. Tutte le sezioni rappresentative della Associazione di qualunque disciplina saranno contraddistinte dai colori sociali e dal logo allegato all'articolo 6 del presente statuto.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

13. ° Articolo – "Regolamenti"

a) Regolamenti applicativi morali e comportamentali

1. Regolamenti che verranno redatti e deliberati dal Consiglio Direttivo
   - Regolamenti attuativi gestionali
   - Regolamenti per il controllo qualità
   - Regolamenti per i soci
   - Regolamenti per i tesserati
   - Regolamenti attuativi sportivi
   - Regolamenti per la frequentazione degli impianti
   - Carta dei valori e codice etico da cui estrapoliamo:

     i. Applicazione del rispetto e correttezza con particolare attenzione a quanto segue:

   - Sono proibiti i comportamenti di azione fisica e verbale
     i. tendenti a intolleranze razziali.
     ii. violenti nell'ambito della pratica della tifoseria.
     iii. violenti rivolti a chiunque ed in particolare nei confronti dei bambini, degli anziani, delle donne, e dei diversamente abili.
     iv. tendenti a scontri nati da intolleranza politica/partitica.
   - Sono proibite le discriminazioni e le imposizioni
     i. religiose.
     ii. di genere sessuale.
     iii. di pensiero divergente
     iv. razziali
   - Sono proibite azioni di
     i. bullismo.
     ii. Assunzione e/o spaccio di sostanze dopanti e/o stupefacenti, e/o di conclamato abuso di alcool.
     iii. Intolleranza discriminativa legata alla fascia sociale di appartenenza.
     iv. abusi di potere
     v. comportamenti antisportivi verso l'Associazione, i suoi soci, i suoi tesserati e verso gli avversari
     vi. comportamenti provocatori, destabilizzatori, violenti.

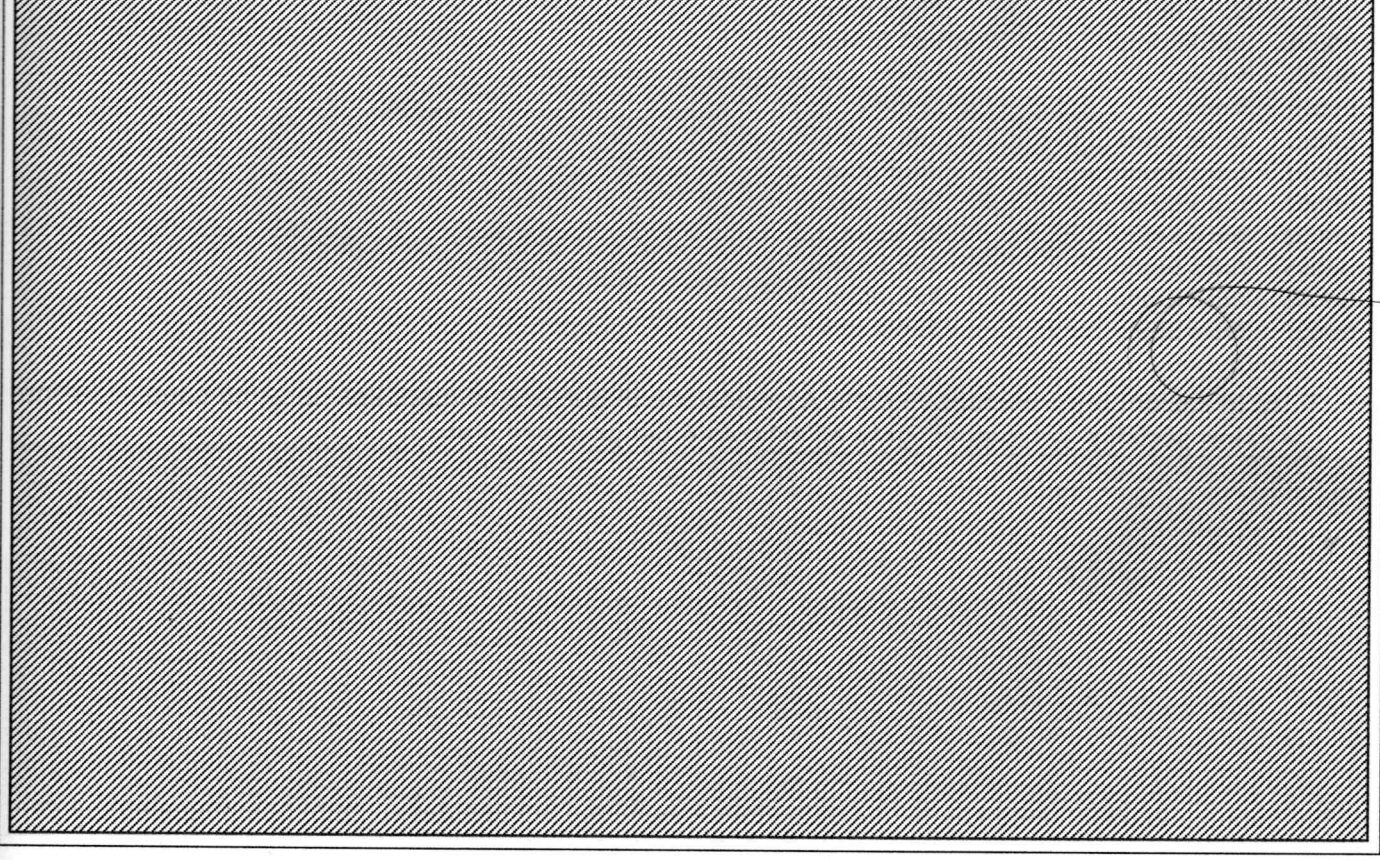

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

II.Titolo – I soci

14. ° Articolo – "Principio di democraticità"

L'Associazione è caratterizzata dal principio di **democraticità** della assemblea, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Ogni testa un voto.

15. ° Articolo – "Ammissione"

a) Principi e regole di ammissione di un Socio

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, e che ne facciano richiesta, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dell'Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni a cui l'Associazione risulta e risulterà affiliata, e dei loro organi.
3. Se in regola con gli obblighi economici del versamento quote e/o di eventuali contributi deliberati dal consiglio direttivo, e in regola con le condizioni morali, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. Gli aspiranti Soci o i visitatori, sono ammessi negli impianti sportivi per motivi di visita preadesione, purché accompagnati da un socio, il quale, si renda garante e legalmente responsabile nei confronti dell'Associazione, sia per danno arrecato sia per danno subito. Per motivi di privacy e sicurezza, sono assolutamente esclusi i locali a cui, per legge o per regolamento interno, possono accedere solo coloro che sono indicati dal Consiglio Direttivo, come per esempio, depositi armi o munizionamento (poligoni di tiro), la direzione, tesoreria, magazzini, zone sensibili per motivi di privacy etc.
5. Tutti coloro i quali, intendono far parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo, e dovranno obbligatoriamente essere presentati da un Socio effettivo.
6. La qualità di Socio viene efficacemente conseguita, all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo della Associazione, e dal versamento della quota associativa, che dovrà avvenire, entro e non oltre i 15gg dalla accettazione della domanda; la domanda potrà essere sospesa e/o respinta con motivazione e contro la cui decisione è ammesso appello al Consiglio Direttivo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni legali e morali dell'associato minorenne. Anche l'esercente della genitorialità dovrà necessariamente avere le caratteristiche di cui al punto 1 e 2 di questo articolo.
8. Il Socio ha l' onere di versare annualmente, entro 15gg dalla scadenza, la quota sociale come stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, o rivalutata. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
9. l'Associazione dovrà inscrivere entro 15 gg dal ricevuto versamento della quota annuale, il Socio nell'apposito libro sociale.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

16. ° Articolo – "I diritti e doveri dei soci"

a) I diritti dei Soci e loro doveri

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al art. 15 (1 & 2) e nelle forme deliberate dal Consiglio direttivo.
4. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, da libero accesso e frequenza dei locali sociali, eccezion fatta per i locali a cui, per legge, per sicurezza, per privacy, o per regolamento interno, possono accedere solo coloro che sono indicati dal Consiglio Direttivo, come per esempio, depositi armi o munizionamento (poligoni di tiro), e godono di tutte le agevolazioni che l'Associazione può offrire.
5. I Soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I Soci si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al Consiglio Direttivo o se previsto e attivo al Collegio dei Probiviri, e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico. Vedi anche l'Art 22.
6. I Soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali, possono però assumere specifici incarichi all' interno dell' Associazione secondo quanto descritto nei regolamenti interni.
7. I Soci hanno il dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento di contributi , opportunamente deliberati dal Consiglio Direttivo per sostenere l'Associazione e/o partecipare alle iniziative sociali. Tali contributi non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.
8. L' Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Per la definizione tutte le figure qui non descritte, che collaborano con la Associazione si rimanda in toto all'art 2 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 e successive variazioni.

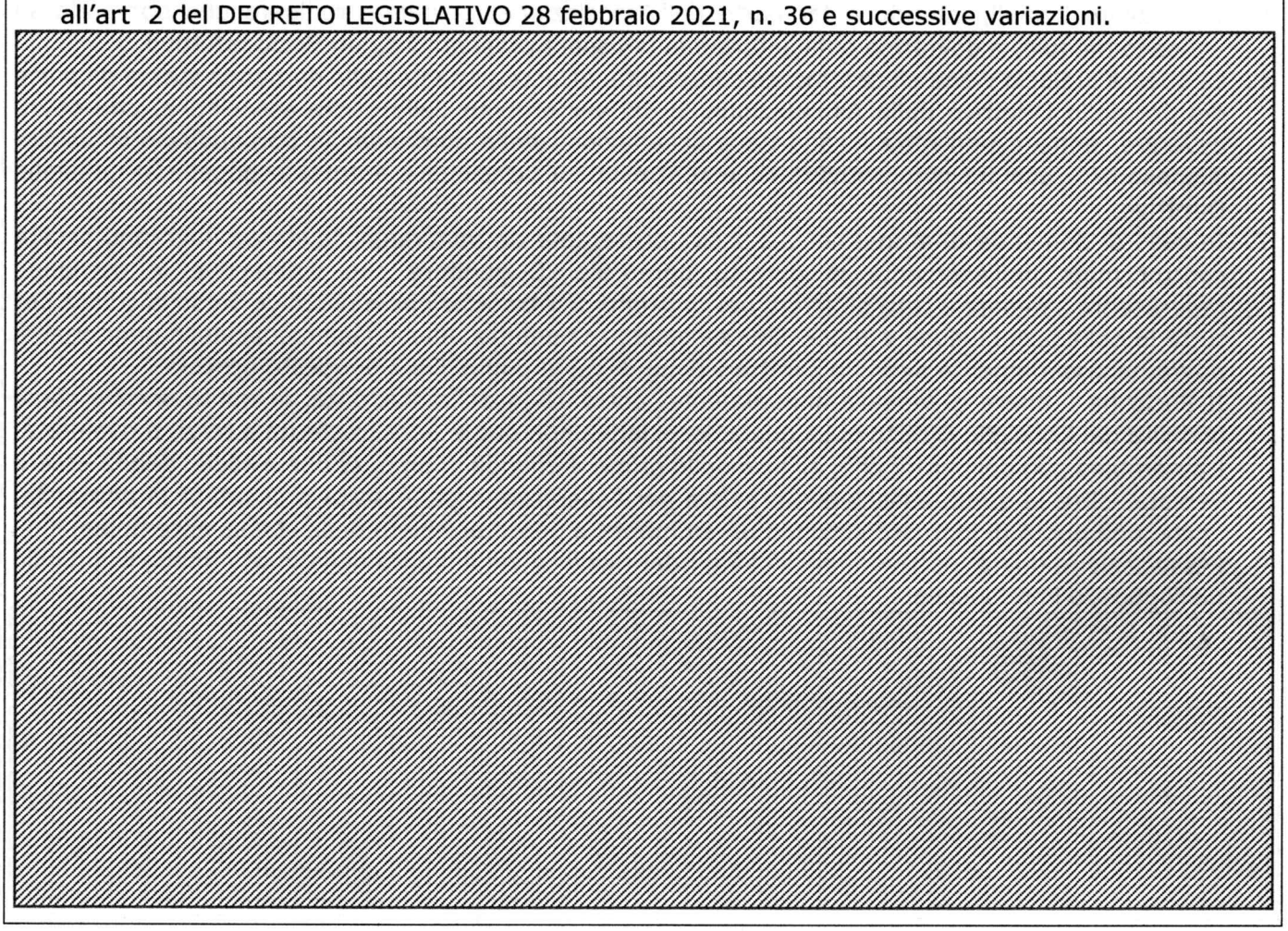

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

17. ° Articolo – "Azioni disciplinari" e "Decadenza"

a) Azioni disciplinari verso i Soci irrispettosi o inadempienti ed eventuali sanzioni

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto e/o, di intraprendere un provvedimento di espulsione per i seguenti motivi:

   i. Violazioni delle disposizioni dello Statuto, e/o dei regolamenti interni e/o delle deliberazioni degli organi associativi e/o Federali e/o C.O.N.I e/o Enti affilianti.
   ii. Denigrazione e/o diffamazione e/o calunnia dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati, a mezzo verbale, a mezzo stampa, e a mezzo social.
   iii. Produzione di gravi disordini durante le assemblee.
   iv. Adozione di comportamenti non idonei ad attendere in qualunque modo al buon andamento della Associazione.
   v. Appropriazione indebita di fondi e/o beni mobili o immobili, e/o atti di proprietà della Associazione.
   vi. Adozione di comportamenti, commissivi o omissivi, idonei ad arrecare in qualsiasi modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, alle attrezzature di sua pertinenza, alla sua immagine, agli altri Soci e/o volontari, e/o lavoratori di ogni inquadramento.
   vii. L'Associazione, per mano del suo Presidente e/o del Consiglio Direttivo, si riserva di tutelarsi, da quanto sopra citato, presso le opportune sedi legali per il risarcimento del danno materiale, e/o fisico e/o morale e/o materiale.

2. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
   i. Dimissione volontaria;
   ii. Morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
   iii. Per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
   iv. Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio, che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
   v. Scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 23 del presente statuto;
   vi. non osservanza dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e non presenti nel presente statuto.

3. Il provvedimento di radiazione di cui sopra, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
4. L'associato radiato non può essere più ammesso.
5. Contro il provvedimento di esclusione il Socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri, se quest'ultimo è operativo. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data del lodo arbitrale. Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri delibera entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
6. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all' Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
7. La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

III. Titolo – I lavoratori dello sport

1. Gli eventuali lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021 e successive modifiche, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Sono lavoratori sportivi
   i. Atleta
   ii. Allenatore / Istruttore
   iii. Direttore tecnico o sportivo
   iv. Preparatore atletico
   v. Direttore di gara
   vi. I tesserati che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici degli enti affilianti, come necessarie allo svolgimento delle attività sportive. Sono esclusi dei co.co.co amministrativo gestionali e coloro che forniscono prestazioni in relazione alla quali sono iscritti in albi o ordini professionali.
7. I Tecnici - i dirigenti sportivi i direttori di gara. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal C.O.N.I., dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalle Federazioni Internazionale e Nazionale affilianti o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché' alla registrazione dei relativi risultati. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spettano ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.

IV.Titolo – "Altre figure"

18. ° Articolo – "I volontari e i tesserati"

a) I volontari

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per:
   I. promuovere lo sport,
   I. lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti,
   II. l'organizzazione degli eventi sportivi in tutti i loro aspetti logistici
2. Ai volontari non possono essere riconosciuti rimborsi fissi o forfettari, ma solo previa autorizzazione, dietro precisa documentazione fiscale delle spese effettivamente sostenute e/o dettagliata previsione del chilometraggio effettivamente percorso.(piè di lista)
3. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

b) I tesserati

1. Lo **status** di "tesserato", figura disciplinata dagli artt. 15 ss. del d. lgs. 36/2021, non è vincolata a quella di "socio" figura descritta nel Titolo II, anche se lo stato di Socio e tesserato potrebbero convivere nel medesimo soggetto fisico. Profondamente differenti sono le caratteristiche del tesseramento che è un atto per lo più trilaterale (riguardando un rapporto che si perfeziona fra l'atleta e l'organismo sportivo di riferimento per mezzo dell'Associazione), ha durata annuale ed è finalizzato a consentire l'ingresso attivo dell'atleta nel mondo sportivo come praticante, presupposto imprescindibile per potere eseguire attività sportiva (agonistica). Lo status di tesserato, del resto, attribuisce particolari diritti, tra cui la copertura assicurativa per eventuali infortuni che potrebbero derivare dalla pratica sportiva. Di contro, il soggetto tesserato che non abbia acquisito anche la qualifica di associato, non potrà esercitare i diritti tipici degli associati (diritto di voto, di partecipazione alle assemblee) nell'Associazione per mezzo della quale ha conseguito il tesseramento all'organismo sportivo. I tesserati agonisti dovranno sottoporsi alle visite mediche obbligatorie periodiche. La mancata osservazione dell'obbligo scaturirà nella sospensione del tesserato da ogni attività sportiva, e in tal caso non saranno restituite le eventuali quote versate.
2. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria Associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
3. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
4. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal C.O.N.I., dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, della disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.
5. Le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché' indennità di trasferta e rimborsi spese, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. D.Lgs. 36/2021
6. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

c) I tesserati minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, là dove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico Italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

V.Titolo – Organi della Associazione

19. ° Articolo – "L'assemblea dei soci"

a) Cos'è l'assemblea dei Soci

1. Formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto. L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

b) Il funzionamento

1. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. A discrezione del Consiglio Direttivo si potrà tenere anche tramite video conferenza.
2. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. La partecipazione del Socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio, il quale non può rappresentare più di due Soci nell'ambito della stessa assemblea. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
4. I Soci hanno il diritto di consultare e di ottenere copia del rendiconto e degli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all' ordine del giorno dell' assemblea per l' approvazione.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in alternativa, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

c) Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
   I. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
2. Spetta inoltre all' assemblea ordinaria:
   I. L'elezione ed integrazione del Consiglio Direttivo
   II. L'elezione, in futuro quando verrà deliberata la loro necessaria presenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
   III. Nomina e revoca ed integrazione del Presidente, del Vicepresidente, del Cassiere, del Segretario e tutti gli altri membri che ricoprono un incarico nel Consiglio Direttivo;
   IV. deliberare l'indirizzo generale dell' attività dell' Associazione;
   V. approvare i regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 16 del d. lgs.36/21;
   VI. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.
3. L' assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo ed viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

4. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti; l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le delibere vengono approvate normalmente a maggioranza dei votanti e con voto palese, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile; quelle che riguardano le elezioni possono essere prese con voto segreto, se richiesto da uno dei Soci presenti, e se approvato dal Presidente. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
7. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
8. Per modificare lo statuto in prima e seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

d) Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da almeno i due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongano l'ordine del giorno. In entrambi i casi l'assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l' assemblea sarà convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti se e quando sarà attivato.
2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione.
3. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
   I. approvazione e modificazione dello statuto sociale quando non sono trattate nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria;
   II. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
   III. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
   IV. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
   V. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza;
6. Le delibere vengono approvate normalmente a maggioranza dei votanti e con voto palese, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile; quelle che riguardano le elezioni possono essere prese con voto segreto, se richiesto da uno dei Soci presenti, e se approvato dal Presidente. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.

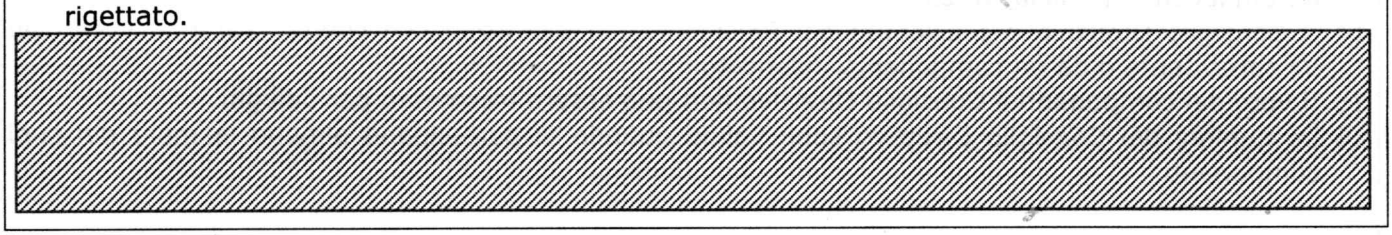

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

e) Presidenti e Scrutatori

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto dell' assemblea.
2. Il Presidente dell' assemblea nomina il Segretario e propone all' assemblea la nomina di almeno due Scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

20. ° Articolo – "Il Consiglio Direttivo"

a) Descrizione compiti del Consiglio Direttivo

1. È l'organo esecutivo e rappresentativo dell'Associazione ,in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso il Consiglio Direttivo che l'Associazione agisce e stabilisce rapporti con i terzi.
2. Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell' Associazione.
3. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo i cui membri vengono eletti fra i Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 (tre) membri eletti, ed un massimo di **undici**. I membri di tale organo sono Soci dell'ente, e sono eletti in fase di atto costitutivo o alla scadenza del mandato dall'assemblea riunita in via ordinaria.
5. Inizialmente si distribuiscono le seguenti cariche:

    I. Presidente
    II. Vicepresidente
    III. Segretario
    IV. Tesoriere
    V. L'addetto stampa

6. E di seguito

    I. Consiglieri/Capi sezione *"I capi sezione che vengono eletti nelle riunioni sezionali sono membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione per natura e vengono confermati nel loro incarico dall'assemblea."*

7. Il numero definitivo dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall' Assemblea prima dell' elezione.
8. Nel proseguo della storia delle attività della Associazione fatto salvo le cariche del Consiglio Direttivo, potranno essere assegnate le restanti cariche ad altri Soci tramite delibera del Consiglio Direttivo o assemblea dei Soci senza bisogno di modificare l'atto costitutivo o lo statuto.
9. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
10. Le deliberazioni saranno valide quando sarà presente la maggioranza dei suoi componenti, verranno adottate a maggioranza di voti validi. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
11. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.
12. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore.
13. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
14. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.
15. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
16. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti.

17. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo della polisportiva di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18. In caso di parità vale doppio il voto del presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
19. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

I. Assegnare

a) a Consiglieri e Soci incarichi specifici compiti e mandati a terzi.

II. Attuare

a) gli atti di ordinaria amministrazione; in caso di urgenza e contestuale impossibilità di riunirsi, l'ordinaria amministrazione è demandata al Presidente, che ne chiede ratifica in occasione del primo Consiglio Direttivo utile;
b) le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

III. Convocare

a) e redigere l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 20 (c) paragrafo 5.

IV. decidere

a) l'importo della quota sociale annua;
b) su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci salvo quanto è di competenza dell'Assemblea.

V. Deliberare

a) il programma delle sezioni autonome;
b) il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno del comune;
c) l'assunzione e la dimissione di personale;
d) la convocazione dell'Assemblea;
e) la nomina di onorificenze e di Soci onorari;
f) le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria degli associati;
g) sui criteri rimborsi spese ai volontari;
h) sulle domande di ammissione dei soci, su eventuali provvedimenti disciplinari, e sulla eventuale espulsione esclusivamente della sezione generale dell'Associazione;
i) su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

VI. diffondere

a) fra i Soci le norme contenute nei regolamenti e nei programmi sportivi delle Federazioni affiliate Nazionali e Internazionali nonché delle attività sportive Federale.

VII. Dirigere

a) e coordinare l'organizzazione tecnica delle manifestazioni indette dall'Associazione.

VIII. Dirimere

a) le controversie tra Soci e Associazione;

i. nominare

a) e sciogliere le sezioni autonome;
b) i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
c) il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell'Associazione.

ii. Ratificare

d) delle elezioni nelle sezioni autonome
e) gli eventuali provvedimenti adottati in via d' urgenza dal Presidente
f) l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

iii. Redigere

g) gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
h) i formulari destinati agli incontri per il controllo dei protocolli di sicurezza e di conformità alle regole del controllo qualità
i) il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

b) Articolo – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige in via obbligatoria, il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

c) Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto tre mesi prima della data dell'assemblea elettiva.
2. Per potersi candidare occorre essere Soci effettivi dell'Associazione e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 15 del presente statuto.
3. Ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di sette preferenze per l'elezione del presidente, del vicepresidente, del cassiere, del segretari e degli altri membri, mentre i capi delle sezioni vengono confermati dall'assemblea come membri del Consiglio Direttivo.
4. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.
5. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
6. Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
7. Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto.

d) Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell' arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale di cui all'articolo 20 b del presente statuto.
3. Nell' ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, lo stesso resterà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell' assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall' evento e aver luogo nei successi trenta giorni.
4. Nell' ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l' evento che ha causato le vacanze d' organico e dove si procederà all' elezione per la loro integrazione e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

e) Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni non eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
4. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
6. I componenti del C.D. assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive saranno ritenuti dimissionari.

f) Il Legale rappresentante – Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, è il legale rappresentante e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, ha i poteri di firma.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente.
3. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
4. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
5. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l' obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

g) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, ivi se esplicitamente autorizzato dal Presidente anche di poteri di firma.

h) Il segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede a curare il normale andamento dell'Associazione, dirige l'amministrazione sociale, cura l'archivio sociale, coadiuva il Presidente ed il C.D. nell'organizzazione delle manifestazioni sportive dell'Associazione, inoltre provvede alla stesura delle classifiche delle gare indette dall'Associazione.

i) Il tesoriere

1. Il tesoriere è incaricato della gestione contabile dell'Associazione.
2. Provvede alla riscossione degli incassi di varia natura previsti dall'attività sociale ed effettua i pagamenti deliberati dal C.D.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Predispone, di concerto con il C.D., il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

j) L'addetto stampa

L'addetto stampa provvede ad attuare tutte le iniziative atte a propagandare e diffondere l'attività sportiva dell'Associazione; a mantenere costanti rapporti con tutti gli organi di informazione; a redigere e diffondere comunicati stampa. Esso potrà essere designato senza necessariamente modificare lo statuto.

k) Il Consigliere coordinatore attività dell'Associazione

1. Il Consigliere si incarica di supervisionare tutte le attività inerenti la gestione dell'impianto con annesso servizio ristoro; può proporre al Consiglio Direttivo, documenti inerenti le modalità di gestione dell'attività dell'Associazione, spese da sostenere, proposte per lo sviluppo della stessa.
2. Può nominare a sua scelta uno o più collaboratori, interni o esterni al Consiglio Direttivo, per la distribuzione di incarichi; tali collaboratori dovranno rendere conto del proprio operato al Consigliere, il quale sarà responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo del di loro operato
3. Eventuali rapporti di lavoro dei collaboratori di cui al punto 2, che comprendessero emolumenti come vigenti leggi dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.
4. I collaboratori esterni il Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni dello stesso, senza diritto di voto, per favorire la miglior gestione dell'Associazione.

l) Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti

1. Questi organi non sono obbligatori e in questa prima fase di vita della Associazione questi organi non sono previsti. Se ne riportano i compiti previsti per un futuro inserimento negli organi della Associazione.
   I. Il Collegio dei Probiviri: non previsto fino alla delibera della sua costituzione, decide sulle controversie che avvengono all'interno dell'Associazione. Il collegio die Probiviri è composto da 3 (tre) membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere Soci dell'Associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio quella di Consigliere o componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi nonché relative a qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

   I. Il Collegio dei Revisori dei Conti: non previsto fino alla delibera della sua costituzione, svolge prevalentemente una funzione di controllo contabile finanziario. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri. Che possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio quella di Consigliere o componente del Collegio dei probiviri dell'Associazione. Al collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo della gestione finanziaria dell' Associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all' assemblea. Esso deve redigere la sua relazione e comunicare all' assemblea, se propongono parere favorevole per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

m) Le sezioni

1. Le sezioni costituiscono articolazioni sportive dell'Associazione. Per ogni attività sportiva praticata può essere costituita una sezione all' interno dell'Associazione. Nella eventualità di molteplici attività sportive, una sezione può inglobare attività sportive diverse. La costituzione di sezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è anche competente per l' eventuale scioglimento delle stesse.
2. Le sezioni non dispongono di propri statuti. L'attività delle sezioni è regolata dalle norme del presente statuto nonché dalle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. I capi sezione
   I. I capi sezione vengono eletti dai Soci delle rispettive sezioni per la stessa durata prevista per l'elezione degli organi sociali. Nel caso di nuova costituzione e in casi eccezionali. Il capo sezione può essere nominato dal Consiglio Direttivo.
   II. I capi sezione hanno il compito di gestire e coordinare l'attività delle sezioni in base alle direttive e attribuzioni approvate dal Consiglio Direttivo. I capi sezioni sono responsabili del loro operato nei confronti degli organi sociali e dovranno periodicamente riferire al Consiglio Direttivo.
   III. In base a particolari esigenze e necessità, il Consiglio Direttivo può autorizzare la l' elezione di un consiglio di sezione, determinandone il numero dei componenti.
   IV. Le riunioni sono convocate dal capo sezione o in casi particolari dal Presidente dell'Associazione. Per quanto concerne la convocazione, la costituzione e deliberazione delle riunioni di sezione si applicano le norme dal presente statuto previste per il Consiglio Direttivo, salvo che il regolamento di sezione non regoli diversamente.
   V. Gli atti e negozi giuridici posti in essere dai capi sezione su delega del Presidente impegnano direttamente l'Associazione stessa. Prima di dare esecuzione alle delibere delle sezioni che producono effetti giuridici per l'Associazione, queste devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
   VI. La carica di capo sezione in due o più sezioni è incompatibile.

n) Il commissario tecnico

1. Il Commissario Tecnico è responsabile del buon andamento dell'attività sportiva dell'Associazione in generale; provvede in particolare alla composizione delle squadre che rappresentano l'Associazione nelle gare; cura l'addestramento dei partecipanti e l'aggiornamento tecnico dei Soci giocatori. Nell'espletamento delle sue funzioni si potrà giovare della collaborazione di un'eventuale Commissione Tecnica da lui nominata.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma646, della legge 145/2018 ed ai sensi dell'art. 82, comma 5, del dl 117/2017

VI.Titolo – Articoli di chiusura

21. ° Articolo – "Patrimonio sociale ed entrate"

1. Il patrimonio sociale è costituito:
   a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
   b) dai trofei ad essa aggiudicati definitivamente;
   c) dal materiale, attrezzi e indumenti acquistati dall'Associazione;
   d) dagli eventuali residui di bilancio accantonati;
   e) da tutti gli altri beni mobili e immobili derivanti all'Associazione da donazioni,
   f) lasciti o per successioni;
   g) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

2. Le entrate sono costituite:
   a) dalle quote sociali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
   b) dal tesseramento atleti;
   c) da contributi di enti ed associazioni, pubbliche o private;
   d) da contributi pubblici o privati provenienti dall'estero;
   e) dalle eventuali elargizioni o sponsorizzazioni;
   f) dalle attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
   g) da donazioni o lasciti;
   h) se deliberato e se disposto dalle normativa dagli introiti del bar sociale, e dalla vendita di articoli sportivi;
   i) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
   j) diritti di immagine e/o brevetti;
   k) entrate da convenzioni;
   l) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

22. ° Articolo - Clausola compromissoria

I Soci si impegnano a non indire per nessun motivo vie legali contro l'Associazione, contro i suoi organi o altri soci, ma a ricorrere per ogni controversia al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri quando sarà attivato.

23. ° Articolo - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria; art 19,(d),1,5 IV
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

24. ° Articolo - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui l'Associazione è affiliata, ed in subordine le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia e loro successive revisioni.

Approvato all'unanimità dall' Assemblea costituente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Val di Sole Fireballs

Dimaro 01/07/2023

Roberto Pozzaeri

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento
Ufficio territoriale di Cles
01 LUG. 2025